



ALLEGATO A alla Dgr n. 2323 del 20 novembre 2012

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Regione Veneto - Direzione Regionale Prevenzione, codice fiscale n. 80007580279 con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, legalmente rappresentata dalla Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, dott.ssa Giovanna Frison, come da delibera di conferimento dell'incarico DGR n. 2347 del 28.9.2010, di seguito "Regione"

E

L'Azienda Ulss n. 6 codice fiscale con sede in Vicenza 36100, Via Rodolfi, 37 legalmente rappresentata dal Direttore Generale dr. Antonio Alessandri come da decreto di nomina n. 243 del 31/12/2007 di seguito "Azienda"

PREMESSO

- che con D.M. del 21/12/2001 il Ministero ha previsto l'accertamento autoptico obbligatorio nei casi con sospetto clinico di Malattia di Creutzfeldt-Jakob.
- Con nota prot. n. 29674/P/I.4.c.a.9 del 30/11/2006 il Ministero della Salute ha trasmesso una tabella con l'elenco delle strutture in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione degli esami autoptici, nella quale per la Regione Veneto viene indicato l'Istituto di Neuropatologia del Policlinico "G. B. Rossi" di Verona.
- Con nota del 21/02/2007 del Direttore della Clinica Neurologica dell'Azienda Ospedaliera di Verona, Prof. Nicolò Rizzuto si evidenzia, alla luce delle criticità che emergono all'atto dell'esecuzione delle autopsie in ragione della specificità dell'analisi, quale struttura più idonea ad eseguire l'esame autoptico è quella di Medicina Necroscopica Ospedaliera e Anatomia Patologica Forense presso l'Ulss n. 6 di Vicenza, mantenendo invece l'indagine biochimica e l'esame istopatologico dell'encefalo presso il laboratorio di Neuropatologia del Policlinico "G. B. Rossi" di Verona.
- Atteso che il Ministero, in linea con quanto disposto dalla normativa europea, ha confermato la necessità di procedere con tale attività necroscopica, la Regione Veneto intende avvalersi delle competenze dell'Azienda Ulss n. 6, acquisito l'assenso della stessa si intende avviare una fattiva collaborazione.

CONSIDERATO

Quanto sopra esposto è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente Accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione con l'Azienda n. 6 delle attività di

disciplinate dal D.M. del 21/12/2001 con accertamento autoptico obbligatorio nei casi con sospetto clinico di Malattia di Creutzfeldt-Jakob;

2. l'Azienda Ulss n. 6 si impegna ad eseguire detti esami autoptici al costo di euro 1.985,43 per singola prestazione così come stabilito con D.G.R. n. 3665 del 25/11/2008;
3. Durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo potranno essere apportate, previa intesa scritta tra le parti a firma dei legali rappresentanti, opportune modifiche. Resta inteso che ogni variazione apportata non modificherà in alcun modo la tariffa stabilita dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 3665 del 25/11/2008.

Art. 2 – Efficacia. Durata.

1. Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione tra le parti.
2. L'Accordo avrà durata triennale a far data dalla sottoscrizione.

Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di monitorare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Azienda Ulss n. 6 si impegna a trasmettere alla Direzione Prevenzione l'elenco delle autopsie eseguite nell'anno e per le quali chiede il rimborso.
2. La Regione procederà al rimborso richiesto secondo il resoconto economico e di attività presentato.
3. Le richieste di rimborso vanno trasmesse a: Regione Veneto, Direzione Prevenzione – Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – Dorsoduro 3493, 30123 Venezia.

Art. 4 - Finanziamento

1. Per la realizzazione dell'attività oggetto del presente Accordo viene concesso all'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza un rimborso pari a € 1.985,43 (millenovecentottantacinque/43) per ogni autopsia eseguita così come stabilito dalla delibera di Giunta Regionale.
2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso dalla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 3.

Art. 5 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il pagamento di cui al comma 1, dell'articolo 4, sarà disposto a seguito di approvazione da parte della Giunta Regionale
2. La Regione non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 6 - Risoluzione dell'accordo

1. La sospensione del finanziamento sarà disposta in qualsiasi momento in cui il Ministero darà comunicazione di cessata urgenza in merito alla malattia di Creutzfeldt-Jakob nonché per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.

Il presente Accordo si compone di 6 articoli e viene redatto in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Direzione Generale

Direzione Prevenzione

Il Direttore Generale
Dr. Antonio Alessandri

La Dirigente Regionale
Dr.ssa Giovanna Frison